

NON SI PUÒ DORMIRE NELL'AUTOCARAVAN?

Ci sono pervenute segnalazioni sulla Legge Regionale Piemonte n. 5 del 22 febbraio 2019 da parte di camperisti preoccupati di non poter sostare con la propria autocaravan, anche di notte, sul territorio piemontese. La disposizione sotto accusa è l'articolo 10 comma 1 che non consente il soggiorno con allestimenti o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle aree individuate dagli articoli 6 (campeggi e villaggi turistici) e 8 (aree per il turismo itinerante) salvo alcune eccezioni. Riteniamo utile evidenziare alcuni aspetti per attenuare le preoccupazioni che si stanno diffondendo e per fornire un ausilio agli organi accertatori cui vengono assegnati sempre più nuovi compiti.

La materia regolata dalla Legge Regionale è il turismo e, in particolare, le attività ricettive all'aperto.

La Legge Regionale Piemonte non interviene e non potrebbe intervenire sulla circolazione stradale in quanto materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Ciò precisato, nella Legge Piemonte n. 5/2019:

- manca il significato di "soggiorno" o di "soggiornare" nonostante l'articolo 5 contenga le definizioni;
- la parola "pernottamento" è associata agli "allestimenti" e ai "mezzi"; è cioè utilizzata in relazione alla struttura che consente di trascorrere la notte. In tal senso è possibile pernottare in quasi tutti i veicoli;
- si fa riferimento alla sosta e al pernottamento come due concetti distinti.

In ogni caso l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiederà alla Regione Piemonte di modificare la legge per evitare equivoci e scongiurare oneri per utenti e Pubblica Amministrazione. L'Associazione chiederà altresì di partecipare ai tavoli tecnici sui regolamenti di attuazione indicati all'articolo 19 della Legge Regionale.

Nel rammentare che la sosta è definita come la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente (articolo 157 Codice della Strada) invitiamo il legislatore regionale a non lasciare spazi interpretativi che possano indurre l'organo accertatore a sanzionare erroneamente l'autocaravan che sosta nel rispetto dell'articolo 185 del Codice della Strada che, al comma II, dispone: *"La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo"*.

Pier Luigi Ciolli